

BONUS PSICOLOGO: LA FRUIZIONE ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'INPS, LA FATTURAZIONE E L'INVIO DEI DATI A STS a cura di Barbara Rizzato

CHE COS'È IL BONUS PSICOLOGO

Introdotta nel 2022, il **bonus psicologo**, è un contributo per le spese di **sessioni di psicoterapia**, fruibili presso **specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti**, a disposizione dei cittadini in situazione di fragilità psicologica causata dall'emergenza pandemica. Il contributo erogato da parte dell'INPS è commisurato alla fascia di ISEE:

- € 600 per ISEE ≤ € 15.000;
- € 400 per un ISEE compreso tra € 15.000 e € 25.000;
- € 200 per ISEE compreso tra € 25.000 e € 50.000;

e può essere usufruito per un **massimo di € 50 per ogni seduta**.

COSA DEVE FARE IL PAZIENTE CON BONUS PSICOLOGO

Agli inizi di dicembre 2022 l'INPS ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie a livello regionale per i beneficiari, assegnando a ciascuno beneficiario un **codice univoco**, disponibile nella propria area riservata dell'INPS www.inps.it (punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche > **contributo sessioni di psicoterapia**), con usuale accesso mediante SPID, CIE o CNS. Nella medesima area riservata, il paziente ha disposizione un **manuale operativo**, consultabile anche qui: https://www.rizzatodainese.it/wp-content/uploads/2022/12/bonus-psicologo_guida-paziente.pdf.

Il beneficiario ha 180 giorni di tempo per usufruire delle sessioni di psicoterapia, a partire dal momento in cui gli è stato comunicato il codice univoco.

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA

I professionisti **psicoterapeuti** interessati a partecipare all'iniziativa, devono innanzi tutto manifestare la **propria adesione**, se non lo hanno già fatto, al **CNOP** (Ordine Nazionale degli Psicologi), accedendo all'area riservata del sito <https://areariservata.psy.it/> e compilando il relativo forum, in qualsiasi momento.

Una volta che il paziente beneficiario del bonus avrà comunicato al professionista prescelto i suoi **codice univoco** e codice fiscale, lo psicologo potrà dare avvio alla procedura di fruizione del bonus nel portale dell'INPS www.inps.it, accedendovi con SPID, CIE o CNS (punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche > **contributo sessioni di psicoterapia**). Anche per il professionista è disponibile un manuale operativo dedicato https://www.rizzatodainese.it/wp-content/uploads/2022/12/bonus-psicologo_guida-professionista.pdf.

LA FRUIZIONE DEL BONUS ATTRAVERSO IL PORTALE INPS

Accedendo al sito dell'INPS, nella sezione "contributo sessioni di psicoterapia", il professionista potrà:

1. prenotare una seduta per il proprio paziente;
2. effettuata la seduta, sarà necessario dare conferma che è stata effettivamente "fruita" da parte del paziente;
3. inserire la fattura associata alla seduta prenotata, come riportato nel manuale operativo.

LA FATTURAZIONE

Tutte le sedute confermate nel sistema dal professionista, sono fatturabili.

La **fattura** della prestazione rimborsata con bonus psicologo deve essere emessa mediante l'usuale strumento di fatturazione utilizzato dal professionista (es. software FatturaSmart, quaderno blu, ecc.), essere regolarmente intestata al paziente e contenere il riferimento al contributo in oggetto.

Si ricorda che la prestazione è coperta da bonus fino ad un massimo di € 50. Il relativo pagamento verrà erogato al professionista dall'INPS (tramite bonifico sul conto corrente indicato) nel mese successivo all'inserimento dei dati della fattura nella piattaforma dedicata.

Ai fini dell'invio al Sistema TS, tale prestazione deve riportare nel campo tipologia spesa il **codice AA** (Altre spese). Mentre l'eventuale importo eccedente i € 50, e quindi non coperto da bonus ma a carico del paziente, deve riportare l'usuale codice SP (Prestazione Sanitaria).

La maggior parte dei software di fatturazione dispongono già del codice **AA** per la **tipologia di spesa "Altre spese"**, pertanto il professionista al momento dell'emissione della fattura dovrà selezionare tale codice in corrispondenza della prestazione oggetto di contributo.

Potrebbe quindi essere più **pratico dal punto di vista gestionale** emettere una fattura per prestazione da € 50 (imponibile 49,02 euro+ 2% CP Enpap), rimborsata con bonus psicologo indicando nel campo tipologia spesa=AA – Altre spese e, se del caso, successivamente prevedere un conguaglio delle eventuali competenze dovute direttamente dal paziente e non coperte dal bonus, con una fattura dedicata (questa volta con tipologia di spesa=SP – Prestazioni Sanitarie del tutto analoga alle usuali fatture).

L'INVIO DEI DATI A STS

Il MEF ha disposto che **devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** anche i dati delle fatture emesse per le prestazioni sanitarie sostenute con il contributo del bonus psicologo, nonostante tali spese risultino **non detraibili per il paziente**.

Con riferimento al **momento della trasmissione** al Sistema TS, non essendo diversamente specificato, è da ritenersi che valgano per le spese sostenute tramite bonus psicologo le usuali regole in vigore per tutte le altre spese sanitarie, **rilevando** pertanto la **data di incasso** e non quella di emissione della fattura.

Va altresì detto che, come specificato nelle FAQ del STS, considerando il bonus psicologo di fatto una **forma di pagamento**, il professionista registrerà l'incasso ai fini contabili/fiscali nella data di ricevimento del bonifico da parte dell'INPS.

Ci sarà pertanto perfetta coerenza tra quel che risulta ai fini fiscali nella contabilità del professionista e quel che risulta ai fini della trasmissione al Sistema TS, avendo applicato in entrambi i casi il **principio di cassa**.

Sembra opportuno ricordare che, fin dall'istituzione dell'obbligo di trasmissione al Sistema TS, per quanto attiene alle spese sostenute da Assicurazioni o Fondi, per conto del cittadino, le FAQ del STS stesso hanno chiarito che nella trasmissione deve essere sempre mantenuto fermo il principio di cassa, a prescindere dal fatto che **la spesa sia stata pagata** da un'assicurazione o da un Fondo **in luogo del cittadino**. Tale principio pare pacificamente estendibile ai pagamenti effettuati tramite bonus psicologo purché entrambi i pagamenti avvengano nel medesimo anno solare, diversamente sarà necessario trasmettere la medesima fattura due volte, una per ogni incasso parziale. Ecco la ragione per cui risulta certamente più pratico emettere due fatture diverse, una per la quota pagata dall'INPS e una per la quota a saldo pagata dal paziente.

Documento aggiornato a febbraio 2023